

COMUNE DI TOANO

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

ALLEGATO A

Indice generale

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2023	3
3 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA	6
4 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	10
7 - AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	14
9 - LEPIDA SCPA	18
10 - BANCA POPOLARE ETICA SCPA.....	21
INDIRETTA: 1- AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L., Abbreviabile In "ARCA S.R.L."	24
PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	25
PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	27
RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.....	30

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

RIEPILOGO PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2023

P R O G R	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	AGAC INFRASTRUTTURE SPA	02153150350	0,25 %	Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato	MANTENIMENTO con azione di razionalizzazione
2	PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	01429460338	0,10 %	Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali	Cessione
3	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE srl	02558190357	0,34 %	Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
4	AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE		100,00 %	Gestione servizio idrico integrato a Toano (RE) e in località Lusignana di Villa Minozzo (RE)	MANTENIMENTO con azione di razionalizzazione
5	LEPIDA SCPA	02770891204	0,005 %	Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma1, l.r. 11/2004	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
6	IREN SPA		0,0001 %	Holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali	SOC.QUOTATA MANTENUT A EX LEGE

**RIEPILOGO PARTECIPAZIONI INDIRECTE AL 31/12/2023 DETENUTE
TRAMITE**

Non sono previste partecipazioni indirette al 31.12.2023

1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02153150350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0.25 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' CONTROLLATA

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attività di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett.d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge una attività di produzione di beni e servizi a favore del Comune.

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

SEGUE PARTECIPATA: 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

<i>Numero medio dipendenti</i>	0
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>Numero componenti organo di controllo*</i>	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

<i>Compensi amministratori</i>	23.635,00
<i>Compensi componenti organo di controllo**</i>	17.480,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.000

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
3.153.737,00	3.487.690,00	3.238.169,00	2.990.640,00	3.676.940,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.867.684,00	7.860.005,00	7.700.109,00
A5) Altri ricavi e proventi	70.946,00	724.360,00	42.649,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
7.938.180,00	8.584.365,00	7.742.758,00	8.088.434,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società risulta priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali: PIACENZA INFRASTRUTTURE

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Segue PARTECIPATA: 1 – AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f).

Il Comune annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

In merito al compenso dell'Amministratore e alla sua determinazione, si fa rinvio al documento del 25 giugno 2021 della Direzione Centrale per la Finanza Locale del dipartimento degli affari interni e territoriali del Governo "Atto di indirizzo ex articolo 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175" il quale riporta:

"è indiscutibile che il rinvio operato all'art. 4, co. 4, d.l. 95/2012, e con esso l'imperativo generale di contenere i costi degli organi amministrativi, valga per tutte le società a controllo pubblico, cionondimeno le specificità proprie della singola fattispecie, unita a considerazioni legate all'evoluzione della disciplina transitoria e alla sua caducità, dichiarata ab origine dal TUSP, inducono a suggerire una certa flessibilità, tale da ammettere che l'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, possa discostarsi dal dato del 2013 per fare così riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività ed omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell'80%";

Nel caso di Agac Infrastrutture la riduzione del compenso come previsto dalla legge è stata operata sull'esercizio 2014, in quanto i soci dopo il 2013 hanno incrementato considerevolmente le attività affidate alla società e determinato un nuovo assetto strutturale della stessa, simile a quella di una nuova società.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili. Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di Reggio Emilia.

SEGUE PARTECIPATA: 1 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Azioni da intraprendere:

Contenimento dei Costi - Rinegoziazione strumento finanziario derivato

Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Si riportano di seguito le azioni già svolte e l'andamento dell'operazione.

Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture aveva affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.

In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nel corso del 2017 si è svolta l'istruttoria e sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 e' terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva. In novembre 2018 si e' svolta l'udienza con i testimoni. Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali. In data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.

In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.

In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2022 ha respinto l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato di procedere con il ricorso in Cassazione.

Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 01429460338

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0.10 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: NO

DATA DI COSTITUZIONE: 2005

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Reggio non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1). In generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Reggio non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2022:

<i>Numero medio dipendenti</i>	0
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>Numero componenti organo di controllo*</i>	4

* Tra i componenti organo di controllo è compreso il revisore legale

<i>Compensi amministratori</i>	4.868,00
<i>Compensi componenti organo di controllo**</i>	10.800,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 1.800

SEGUE PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
620.517,00	583.244,00	540.226,00	537.730,00	501.572,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00
A5) Altri ricavi e proventi	-	1,00	2,00
Di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
1.142.000,00	1.142.001,00	1.142.002,00	1.142.001,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1)

La società è priva di dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali: AGAC INFRASTRUTTURE

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non presenta perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi Di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f):
Il Comune, non detenendo la maggioranza delle quote della società, non fissa con propri provvedimenti obiettivi specifici di contenimento dei costi ai sensi dell'art. 19, comma 5.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Segue PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Descrizione delle azioni intraprese e Azioni da intraprendere:

Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 135 del 25/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici. Nel corso del 2018 è stata pubblicata manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017.

In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018, e' stato richiesto al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018.

Il Comune di Reggio, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società.

A tal fine il Comune aveva inteso avvalersi della norma di cui all'articolo 24, comma 5-bis introdotta dall'articolo 1 comma 723 della Legge 30,12,2018 n. 145, poichè la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.

Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, aveva chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 583.244 che si andava ad aggiungere ai risultati positivi degli anni precedenti.

Il Comune, in forza di ciò, si era avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nel provvedimento di revisione del 21/12/2022 il Comune ha deliberato la cessione delle quote azionarie tramite l'esercizio del recesso societario.

Nel corso del 2023 si sono quindi avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza, in data 12/04/2023, una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Segue PARTECIPATA: 2 – PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec allo scrivente Comune (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06.2023 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.

Il Comune, in risposta a tali comunicazioni, con Pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture Spa è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio Emilia ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente provvedimento, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02558190357

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0.34 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2012

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: NO

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Reggio Emilia è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

<i>Numero medio dipendenti</i>	9
<i>Numero amministratori</i>	1
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	1

<i>Compensi amministratori</i>	20.000,00
<i>Compensi componenti organo di controllo *</i>	14.502,00

* Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso al revisore legale di euro 5.800

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
93.752,00	59.037,00	66.026,00	90.014,00	73.812,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	573.168,00	614.957,00	606.936,00
A5) Altri ricavi e proventi	28.003.762,00	28.493.052,00	28.980.299,00
Di cui Contributi in conto esercizio	26.258.358,00	26.555.794,00	28.676.692,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
2.318.572,00	2.552.215,00	910.543,00	1.927.110,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente non considerando i contributi in conto esercizio.(art. 20, co. 2, lett. d).

Si fa presente che i contributi in conto esercizio, allocati nella categoria A5 del Conto Economico, pari a oltre 26milioni di euro, sono costituiti dai contributi regionali e degli enti locali determinati sulla base della legge regionale 30/1998 che legittima l'esistenza della società, e quantificati dalle relative delibere regionali.

In particolare la parte più cospicua dei trasferimenti regionali è determinata dalla Giunta Regionale in base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 30/1998 e

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

conseguente alla determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 10 della suddetta legge.

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Il Comune annualmente, con proprio provvedimento, assegna alla società obiettivi di contenimento dei costi, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5 del TUSP.

La società, dalla sua costituzione, ha sempre registrato margini della gestione caratteristica e risultati economici complessivi positivi. I costi della produzione si sono attestati sui 28,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2022 di 500mila euro.

I costi della produzione sono prevalentemente composti dal costo per il contratto di servizio di trasporto pubblico locale e dai costi per la copertura di tutti i servizi aggiuntivi. Tali costi complessivamente costituiscono il 78% del totale dei costi complessivi.

Il costo del personale dipendente, pari a 454mila euro, risulta sostanzialmente in equilibrio rispetto al 2023, con un lieve aumento di 8mila euro dovuto agli incrementi dei minimi tabellari previsti dall'ultimo rinnovo del CCNL di settore.

Il compenso annuo dell'Amministratore Unico è pari a 20mila euro. Per la sua determinazione la società riferisce che l'applicazione della normativa dettata dall'articolo 4, comma 4 DL 95/2012 ha trovato criticità perché nell'anno 2013 l'ente non sosteneva costi per l'organo amministrativo in ragione della gratuità dell'incarico al tempo assunto.

Per determinare, allora, l'eventuale soglia limite di costo, si sono tenuti in considerazione quanto indicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, nell'atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, D.lgs. 267/2000 e alcune sentenze della Corte dei Conti (sez. Reg. Liguria 29/2020/PAR).

Secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, infatti, non è da intendersi vietata la remunerabilità dell'incarico di amministratore di una società a controllo pubblico che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell'esercizio 2013 (Corte dei Conti Sez Reg Veneto atto n. 31/2018/PAR). In assenza di emolumenti in tale annualità, infatti, deve farsi riferimento, a ritroso, all'onere sostenuto nell'ultimo esercizio in cui risulti presente un esborso a tale titolo, il quale non potrà eccedere il limite di stretta necessità e non dovrà comunque superare la soglia massima prevista dall'art. 11, comma 6, D.lgs. 175/2016.

Nel caso di Agenzia per la mobilità, costituita a dicembre 2012, da scissione parziale e proporzionale del Consorzio A.c.t., non è possibile fare riferimento alle annualità pregresse né prendere a riferimento il compenso erogato agli Amministratori del Consorzio, trattandosi di realtà giuridica nettamente differente dalla costituenda Agenzia, benché ne svolgesse parte delle funzioni. Ciò posto, volendo comunque prendere a riferimento un parametro remunerativo riferito alla situazione di A.c.t. precedente alla costituzione di Agenzia, si fa presente che il compenso degli Amministratori del Consorzio nell'esercizio 2012 era pari a complessivi € 42.256,00. Il confronto tra i due valori rientra nella percentuale prevista dalla normativa vigente. Inoltre, il compenso dell'Amministratore è stato determinato dai Soci anche a seguito di valutazioni sui compensi erogati nelle altre Agenzie per la mobilità presenti sul territorio regionale (che risultano variare da un minimo di 17mila euro della provincia di Ferrara ad un massimo di 34mila euro della provincia di Parma) e con i quali risulta pertanto coerente.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Segue PARTECIPATA: 3 – AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Reggio Emilia è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione per le motivazioni sopra esposte.

5 – AZIENDA SERVIZI TOANO SRL UNIPERSONALE

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02135000350

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 100 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2001

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Gestione del Servizio idrico integrato del Comune di Toano (RE).

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge un'attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, gestendo il servizio idrico integrato del Comune di Toano.
L'attività svolta dalla società (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'obiettivo di efficienza del servizio

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2021:

<i>Numero medio dipendenti</i>	6
<i>Numero amministratori</i>	4
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	4
<i>Numero componenti organo di controllo</i>	1
<i>di cui nominati dall'Ente</i>	1

<i>Costo del personale</i>	272.782,00
<i>Compensi amministratori</i>	14.435,54
<i>Compensi componenti organo di controllo</i>	1.893,13

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
1.259,00	3.985,00	6.237,00	6.184,00	1.750,00

RICAVI

	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	668.056,00	676.134,00	667.168
A5) Altri ricavi e proventi	69.139,00	80.415,00	106.288
di cui Contributi in conto esercizio	59.588,65	56.951,00	37.790

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>FATTURATO MEDIO TRIENNALE</i>
677.606,00	699.598,00	735.666,00	704.290,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co.2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società ha un fatturato medio compreso fra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2.

Azioni intraprese:

il Comune di Toano ha provveduto alla razionalizzazione della società tramite trasformazione in Azienda speciale in data 16.12.2023 , come previsto dal precedente piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio Comunale di

5 – LEPIDA SCPA

CODICE FISCALE PARTECIPATA: 02770891204

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,0005 %

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO: SOCIETA' A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

DATA DI COSTITUZIONE: 2007

STATO: Attiva

SOCIETA' IN HOUSE: SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO: SI

SOCIETA' QUOTATA AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016: NO

La partecipata svolge una attivita' di beni e servizi a favore dell'amministrazione: SI

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Fornitura di servizi di connettivita' della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma1, l.r. 11/2004

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26 TUSP):

La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

Motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 co. 1 del TUSP o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Lepida, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici (tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. La società è sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dall'01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 s.c.pa.

SEGUE PARTECIPATA: 5 – LEPIDA SCPA

Condizioni art. 20, co. 2 TUSP

dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti	657
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo *	4

* Tra i componenti organo di controllo è compresa la società di revisione

Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo **	53.700,00

** Tra i compensi dei componenti organo di controllo è compreso il compenso alla RiaGrantThorton di euro 17.300 per la revisione legale al 31/12/2023

RISULTATO D'ESERCIZIO COME DA BILANCIO APPROVATO

2023	2022	2021	2020	2019
226.156,00	283.704,00	536.895,00	61.229,00	88.539,00

RICAVI

	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.887.961,00	64.626.108,00	64.061.744,00
A5) Altri ricavi e proventi	1.368.966,00	2.097.423,00	853.669,00
Di cui Contributi in conto esercizio	180.056,00	724.686,00	321.406,00

FATTURATO (ricavi A1 + A5 al netto dei contributi in c/esercizio)

2023	2022	2021	FATTURATO MEDIO TRIENNIO
70.076.871,00	65.998.845,00	64.594.007,00	66.889.907,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d)

La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Segue PARTECIPATA: 5 – LEPIDA SCPA

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo annualmente il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016. Al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, stante anche la particolare ampiezza della compagine societaria di Lepida ScpA, all'interno dei documenti programmatori della Regione sono fissati gli obiettivi successivamente approvati dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (CPI) e recepiti dalla Società ai sensi dell'art. 19, comma 6 del TUSP.

La società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società rispetta i parametri previsti dalla normativa

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere alcuna azione

PARTECIPAZIONI MANTENUTE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

7 DIR	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SRL	<p>La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 2023 è in equilibrio economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998. La partecipazione del Comune di Reggio Emilia è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate. La società svolge un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lett.a. La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha un amministratore unico e il numero dei dipendenti è pari a 9 unità);- il Comune di Reggio Emilia non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Agenzia locale per la mobilità;- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro non comprendendo i contributi regionali e comunali L. 30/98;- dalla data della sua costituzione non ha realizzato risultati negativi.
9 DIR	LEPIDA SCPA	<p>La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016. L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica. A decorrere dal 01.01.2019 la società ha incorporato la società Cup 2000 scpa.</p>

PARTECIPAZIONI CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione - Contenimento Costi

3 - AGAC INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0.25 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.

Descrizione degli interventi di contenimento costi e relative motivazioni :

La società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che "la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico", ossia capitale interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incredibile. La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, comma 2 lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo ed una eventuale internalizzazione non è compatibile con i limiti di indebitamento del comune di Reggio Emilia.

La società prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati iniziata nel 2015. L'assemblea della società ha deliberato di ricorrere in appello dopo la decisione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2019. In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 27 gennaio 2022 ha respinto l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato di procedere con il ricorso in Cassazione. Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza.

Indicare le modalità di attuazione e i tempi stimati:

Alla data attuale non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto indipendenti dalla società.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi derivanti dall'operazione. Si segnala che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

Azione di razionalizzazione - Recesso quote

4 - PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

TIPO DI PARTECIPAZIONE: DIRETTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0.10 %

ATTIVITA' SVOLTA DALLA PARTECIPATA:

Messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Motivazioni della scelta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'ente

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Nel corso del 2023 si sono avviate le procedure inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio Emilia ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento

in cui si delibera il presente provvedimento, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Come sopra dettagliato, i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione di recesso non dipendono dal Comune ma dalla conclusione del ricorso presentato in Tribunale.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società. Si ipotizza un introito per la liquidazione delle quote che al momento non è quantificabile in quanto dipende dalla conclusione del ricorso presentato in Tribunale.

RIEPILOGO AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	3	Agac Infrastrutture spa	0.25 %	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza	Non dipendenti dalla società come dettagliato in precedenza
Recesso	4	Piacenza Infrastrutture spa	0.10 %	Non ancora stimabili in quanto dipendono dai tempi del Tribunale	Non è ancora possibile identificare risparmi di spesa in quanto attualmente si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico per la risoluzione della controversia sul valore aziendale tra la società ed i comuni reggiani soci